

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **BELLISARIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1966

Inquadramento degli insegnanti di educazione musicale nel ruolo B della scuola media

ONOREVOLI SENATORI. — Sono in corso, da alcuni mesi, le nomine degli insegnanti di canto corale delle cessate scuole di avviamento professionale nel ruolo della scuola media, ai sensi e in applicazione dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Tuttavia, dagli organi amministrativi del Ministero della pubblica istruzione viene attribuito ai medesimi insegnanti il trattamento economico corrispondente alla prima classe di stipendio previsto per i professori straordinari di ruolo C, ruolo in cui essi erano inquadrati nella scuola di avviamento professionale.

Ciò contrasta palesemente con quanto disposto dalla legge istitutiva della scuola media del 31 dicembre 1962, n. 1859, la quale al quarto comma dell'articolo 13 recita

testualmente: « Lo stato giuridico e il trattamento economico sono, per il personale direttivo ed insegnante, quelli previsti dalle norme in vigore per i presidi di seconda categoria e per i professori di ruolo B ». Dal che si deduce chiaramente che tutti i professori della nuova scuola media devono essere inquadrati nel ruolo B, ivi compresi i professori che nelle cessate scuole di avviamento erano inquadrati nel ruolo C.

Ad evitare, perciò, che, per il persistere di altre disposizioni di legge di non chiara interpretazione, gli organi amministrativi vengano costretti, loro malgrado, a non ottemperare alla succitata norma della legge n. 1859, viene proposto all'attenzione del Parlamento il presente disegno di legge di cui si auspica la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli insegnanti di canto corale, iscritti nel ruolo speciale transitorio della cessata scuola di avviamento professionale, sono inquadrati nel ruolo ordinario B di educazione musicale della scuola media, in ottemperanza di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

Ai fini giuridici ed economici della progressione di carriera, agli insegnanti di cui al precedente articolo è riconosciuto per intero il servizio prestato nel nuovo ruolo di appartenenza con ricostruzione di carriera secondo l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.